



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA DECRETO RISTORI 11 2020

DECRETO RISTORI:

PRINCIPALI NOVITA' PER I DATORI DI LAVORO

Qualche breve cenno alle novità introdotte dal D.L. 137 del 28/10/2020 di interesse per i datori di lavoro

ULTERIORI SEI SETTIMANE DI CASSA INTEGRAZIONE COVID

I datori di lavoro che hanno terminato tutte le 18 settimane di cassa integrazione COVID introdotte dal Decreto Agosto, possono usufruire di ulteriori **6 settimane** per il periodo compreso tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021.

L'accesso alle ulteriori 6 settimane di cassa è consentito **gratuitamente** per:

- i datori di lavoro che, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 con quello del 2019, abbiano avuto **una riduzione pari almeno al 20% o che abbiano iniziato l'attività dopo il 01 gennaio 2019.**
- i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24/10/2020 che dispone la chiusura o la limitazione di alcune attività.

Diversamente, sarà dovuto un **contributo aggiuntivo pari al 9%** della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestate durante la sospensione o riduzione d'attività. Se non si registra alcuna riduzione del fatturato, è dovuto il **18%** di detta retribuzione.

ESONERO ALTERNATIVO ALLA FRUIZIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Se le aziende decidono di non ricorrere a queste ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, ma hanno fruito della cassa integrazione nel corso del mese di giugno 2020, beneficiano dell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di quattro settimane, entro il 31 gennaio 2021, nel limite delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di giugno. Sono esclusi dall'agevolazione i premi dovuti all'INAIL. Per l'operatività di tale norma è necessario attendere il benestare della Commissione Europea oltre che le istruzioni operative INPS.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Il DL proroga il blocco dei licenziamenti fino al 31/01/2021.

Fanno eccezione **3 ipotesi in cui il blocco dei licenziamenti viene escluso:**

- quando il licenziamento derivi dalla **cessazione definitiva dell'attività dell'impresa**, come conseguenza della messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell'attività, nel caso in cui non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano dar luogo ad un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa;
- in presenza di **accordo collettivo aziendale**, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono (e che beneficeranno della Naspi);
- nei casi in cui il **licenziamento sia intimato a causa del fallimento**, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Se è disposto l'esercizio provvisorio per uno specifico ramo dell'azienda, è escluso dal divieto il licenziamento riguardante i settori non compresi nello stesso.

La conseguenza in caso di non ottemperanza è la reintegra nel posto di lavoro oppure, a scelta del lavoratore, la corresponsione di quindici mensilità.

Rimane la possibilità di licenziare per motivi disciplinari o superamento del periodo massimo di malattia previsto dal CCNL o durante il periodo di prova. È consentito anche risolvere il rapporto di apprendistato alla scadenza



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

INDENNITA' LAVORATORI STAGIONALI E INTERMITTENTI (O A CHIAMATA)

Un'indennità di 1.000 euro è riconosciuta ai seguenti lavoratori:

- dipendenti stagionali (di settori diversi da turismo e stabilimenti balneari per i quali esiste analogia tutela) che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020 e che abbiano lavorato per almeno 30 giornate nello stesso periodo
- intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 29 ottobre 2020.

I richiedenti non devono essere titolari di pensione o di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

L'indennità deve essere richiesta dal lavoratore interessato.

LAVORATORI SPORTIVI

E' riconosciuta un'indennità di 800 euro per il mese di novembre 2020 a tutti i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso:

- Il Comitato Olimpico Nazionale (CONI)
- Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP)
- Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP
- Le società e associazioni sportive dilettantistiche

Che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività in conseguenza dell'emergenza da COVID-19
L'indennizzo non è riconosciuto in presenza di altri redditi da lavoro o altri sussidi.

Le domande dovranno essere inviate tramite il sito internet della società Sport e Salute S.p.a. e saranno istruite in base all'ordine di presentazione.

L'indennità deve essere richiesta dal lavoratore interessato.

Lo Studio è a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.

Cordialità

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**